

## **Allegato A**

### **PIAO 2024-2026**

#### **Criteria di Valutazione del Rischio di Corruzione di ciascun processo**

La valutazione del rischio è quella fase del processo di risk management durante la quale si procede all'identificazione degli eventi rischiosi, analisi e ponderazione del rischio. Le tre fasi sono descritte nel grafico sotto riportato.



Con riferimento all'identificazione, essa consiste nell'individuazione degli eventi rischiosi di natura corruttiva cui l'amministrazione è potenzialmente esposta. Tale fase è stata realizzata dai gruppi di lavoro a supporto del RPCT insieme ai responsabili di processo e ha consentito di individuare, per ciascun processo e relativa attività censita nella fase di mappatura dei processi, uno o più eventi rischiosi.

La seconda fase della valutazione del rischio è quella relativa all'analisi del rischio che, *come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019*, all'Allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti "Fattori abilitanti" alla corruzione e poi quello di stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi.

Con riferimento ai fattori abilitanti, ossia quegli elementi di contesto che possono favorire il manifestarsi degli eventi rischiosi individuati nella summenzionata fase di "identificazione", essi sono stati identificati dai gruppi di lavoro a supporto del RPCT insieme ai responsabili di processo, per ciascuna unità di analisi (l'attività del singolo processo). La loro analisi è fondamentale nel processo di gestione del rischio perché non solo permette di identificare quei fattori la cui presenza nel processo condiziona la possibilità che si possano verificare eventi corruttivi, ma anche perché la loro analisi permette di individuare le riposte più appropriate, in termini di misure di prevenzione da introdurre in sede di trattamento del rischio.

Naturalmente i "fattori abilitanti" possono essere, per ogni evento rischioso individuato, molteplici e combinati tra loro.

Ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019, tra i fattori abilitanti presi a riferimento vi possono essere i seguenti:

1. Monopolio di potere (esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, es.: funzionario responsabile o addetto al processo amministrativo o a una attività-chiave dello stesso da un numero eccessivo di anni, titolare di un insieme di informazioni non accessibili o parzialmente accessibili ad altri funzionari).
2. Inadeguatezza della regolazione del processo, di mancanza di chiarezza normativa o di eccessiva discrezionalità (es.: eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, assenza di predeterminazione di criteri generali e oggettivi, assenza di una procedura scritta).
3. Eccessiva complessità del processo, e/o presenza di eccessivi oneri burocratici: una eccessiva complessità sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della documentazione richiesta, una scarsa o nulla informatizzazione, ecc.
4. Opacità, per assenza o carenza di trasparenza del processo.

5. Assenza o carenza di controlli amministrativi, interni o esterni all'Amministrazione.
6. Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti, in termini di inadeguatezza o assenza di competenze professionali, di scarsa circolazione delle informazioni o in termini di cattiva organizzazione della struttura.
7. Inadeguata diffusione della cultura della legalità, in termini di rispetto delle norme in materia di conflitti di interessi, di imparzialità, delle disposizioni del Codice di comportamento nazionale e regionale e delle disposizioni e delle misure, generali o specifiche, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

L'analisi del rischio, come precedentemente indicato, consiste anche nella valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo delle unità di analisi scelte (processo, fase o attività dello stesso, evento rischioso). Alla luce del PNA 2019, il cui allegato 1 reca "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", indicato l'allegato 5 del PNA 2013 un riferimento metodologico non più valido, suggerisce una nuova metodologia qualitativa di valutazione del rischio, che l'ARNAS Brotzu adotta e che viene sotto riportata.

In particolare la metodologia suggerisce, come anticipato, un approccio valutativo di tipo qualitativo, attraverso l'utilizzo di criteri (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

La tabella che segue esplicita i criteri dell'Allegato 1 del PNA 2019 che sono stati utilizzati dall'amministrazione.

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO		
1	Livello di interesse "esterno"	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e dibenefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
2	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
3	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amm.ne o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
4	Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale, riduce il rischio
5	Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento dei fattori corruttivi

In particolare, per ciascuna unità di analisi (attività del singolo processo), i gruppi di lavoro a supporto del RPCT insieme ai responsabili di processo hanno effettuato la valutazione per ogni singolo criterio, in autovalutazione, attribuendo un giudizio attraverso l'utilizzo di una scala a tre valori (alto, medio, basso). Dopo aver effettuato la valutazione effettuata per singoli indicatori, tenuto conto degli stessi,

i valutatori sono giunti alla una valutazione complessiva di sintesi di ciascuna unità di analisi (attività del singolo processo), espressa in uno dei seguenti giudizi:

- Livello di esposizione ALTO;
- Livello di esposizione MEDIO;
- Livello di esposizione BASSO.

Ad ogni giudizio così espresso ogni responsabile di processo ne ha evidenziato la motivazione anche eventualmente fornendo dati e evidenze a supporto. Come rappresentato nella tabella sotto riportata. La ponderazione consiste nel considerare il rischio (l'evento rischioso) alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi, per decidere le priorità e le urgenze di trattamento.

I tre livelli di rischio che derivano dalla fase di analisi del rischio (1. LIVELLO ALTO 2. LIVELLO MEDIO 3. LIVELLO BASSO) permettono di determinare anche le priorità di trattamento.

